

Proposta di legge regionale

(Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e all'ippoterapia)

CAPO I

(Turismo Equestre)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce al turismo equestre un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto della qualità e compatibilità ambientale.

Art. 2

(Definizione di turismo equestre)

1. Ai fini della presente legge, per “turismo equestre” si intendono le attività turistiche, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati.

Art. 3

(Ippovie laziali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, sentita la Federazione Italiana Turismo Equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva -ANTE (FITETREC - ANTE).
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi agli enti locali secondo criteri e modalità da essa stabiliti con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la stessa deliberazione la Giunta disciplina, sentita la FITETREC - ANTE, i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie laziali.

Art. 4
(Punti di sosta)

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di promuovere il turismo equestre, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai centri di turismo equestre, associati alla FITETREC-ANTE, operanti da almeno due anni, che ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà di cui al comma 1e per la relativa concessione in uso.

CAPO II

(Centri ippici)

Art. 5

(Definizione e costituzione)

1. Ai fini della presente legge il centro ippico è costituito da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare esemplari di razza equina, anche non di proprietà dello stesso, idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.
2. Il centro ippico può essere costituito da imprese, società o associazioni.
3. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività.

Art. 6

(*Regolamento*)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, nel quale stabilisce misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia, in attuazione dell'articolo 9 comma 1 dello Statuto, la salvaguardia ed il benessere dei cavalli presenti. In particolare il regolamento prevede:

- a) l' affidamento della gestione tecnica del centro ippico ad un istruttore titolare di brevetto rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) o dalla FITETREC - ANTE, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre dilettantistica o agonistica oppure dell'attività di turismo equestre;
- b) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti tale da consentire ai cavalli di avere spazi sufficientemente ampi in cui sostare;
- c) la possibilità per i cavalli di stanziare nei recinti un numero congruo di ore durante la giornata.

Art. 7
(Normativa applicabile)

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zone agricole, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.

CAPO III

(Ippoterapia)

Art. 8

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) “ippoterapia” l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticate con l’impiego di equidi;

- b) “attività assistita con animali” l’insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l’impiego di animali.

Art. 9

(Requisiti minimi)

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con animali sono praticate presso strutture autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, stabilisce i requisiti minimi per l'esercizio dell'ippoterapia e per l'esercizio di attività assistita con animali individuando, in particolare:
 - a) le figure professionali richieste all'interno delle equipe di cui all'art. 11;
 - b) i brevetti speciali, rilasciati dalle Federazioni nazionali del settore equestre, richiesti ai soggetti di cui alla lettera a) per la pratica dell'ippoterapia;
 - c) la dotazione infrastrutturale necessaria per l'esercizio di ciascun tipo di intervento e attività;
 - d) le misure inderogabili da rispettare per la tutela del benessere degli animali.
3. Possono essere sottoposti ad ippoterapia esclusivamente i soggetti che siano stati dichiarati idonei a tale terapia da parte di medici neuropsichiatri o fisiatri.
4. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di ippoterapia e di attività assistita con animali devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere sani e costantemente tenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di ippoterapia e di attività assistita con animali devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

Art. 10

(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'ippoterapia o all'esercizio di attività assistita con animali presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia di sanità, indicando dettagliatamente:
 - a) gli interventi di ippoterapia ovvero di attività assistita con animali da realizzare;
 - b) i programmi predisposti e da realizzare ai sensi dell'articolo 11;
 - c) le equipe professionali coinvolte ed il soggetto responsabile della loro direzione;
 - d) gli animali da impiegare;
 - e) le strutture da utilizzare.
2. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, adotta un provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego all'esercizio.
3. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità, anche avvalendosi del personale delle ASL territorialmente competenti, accerta la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 e verifica la regolare realizzazione dei programmi di cui all'articolo 11.
4. Nei casi di accertata perdita di uno dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, il Direttore della Direzione regionale competente in materia di sanità ne dà comunicazione al soggetto interessato

indicando contestualmente le misure necessarie da adottare ed il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Direttore revoca l'autorizzazione all'esercizio concessa.

Art. 11

(Programmi)

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con animali sono svolte sulla base di specifici programmi terapeutici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.
3. Nelle equipe di cui al comma 2 è sempre presente la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento.

Art. 12

(Formazione degli operatori di equipe)

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 11.

2. I corsi di formazione sono finalizzati in particolare a:
 - a) sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
 - b) approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
 - c) avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

CAPO IV
(Disposizioni finali)

Art. 13
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB ... di un nuovo capitolo denominato "Contributi agli enti locali per la realizzazione delle ippovie laziali", con uno stanziamento pari a euro .. per l'esercizio finanziario 2011, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo